

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di essere, unitamente all'aderente al ricorso, titolare di un conto corrente presso l'intermediario, bloccato per via dell'asserita esistenza di pignoramenti risalenti agli anni 2015 e 2018;
- a seguito di alcuni incontri avvenuti presso la filiale dell'intermediario, quest'ultimo richiedeva la produzione di documenti attestanti l'assenza di pignoramenti e l'avvenuto pagamento dei creditori;
- in data 01/08/2025 ha inviato all'intermediario la suddetta documentazione (già prodotta per ottenere lo sblocco – effettivamente ottenuto - di altri rapporti intrattenuti presso intermediari terzi);
- in data 14/08/2025 l'intermediario le comunicava il rifiuto allo sblocco del rapporto;
- a seguito di ulteriore richiesta, in data 11/09/2025 inviava alla banca il certificato del Tribunale di Genova attestante l'assenza di procedure esecutive, a cui faceva seguito un ulteriore diniego;

- in data 23/09/2025 il Tribunale confermava la piena idoneità del certificato e l'inesistenza di procedimenti esecutivi, "con comunicazione della Cancelleria del Tribunale", ciò in aggiunta alle dichiarazioni resa dall'avvocato di uno dei creditori sull'inefficacia di un pignoramento;
- l'intermediario non ha offerto riscontro ai successivi solleciti inviati in data 01/10/2025 e 17/10/2025, non rimuovendo il blocco del rapporto.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
- la controversia attiene all'esistenza di alcuni pignoramenti presso terzi ingiunti da creditori della parte ricorrente, e nello specifico:
 1. pignoramento promosso da F s.n.c. a carico di ditta individuale di titolarità della cointestataria del ricorso fino alla concorrenza di € 828,69, notificato all'intermediario il 23/09/2015 dal Tribunale di Genova;
 2. pignoramento promosso da C s.r.l. a carico di ditta individuale di titolarità della cointestataria del ricorso fino alla concorrenza di € 6.387,42, notificato all'intermediario il 05/07/2016 dal Tribunale di Genova;
 3. pignoramento promosso da M s.r.l. a carico della cointestataria del ricorso fino alla concorrenza di € 9.458,98, notificato all'intermediario il 20/12/2018 dal Tribunale di Genova;
- il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta attiene a procedura e/o provvedimento immediatamente esecutivo e, quindi, non rientrando nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la parte ricorrente e l'aderente al ricorso sono contitolari del conto corrente n.***375 dall'11/10/2012;
- a seguito del primo reclamo dell'agosto 2025, informava le clienti che risultavano pendenti i pignoramenti sopra menzionati;
- al fine dello sblocco del conto, di aver richiesto alle clienti la seguente documentazione:
 - in caso di non iscrizione a ruolo: dichiarazione ex art.164-ter disp. att. c.p.c. redatta e trasmessa dal legale del creditore alla Banca;
 - in caso di non iscrizione a ruolo: certificato rilasciato dalla competente Cancelleria del Tribunale che attesti la non iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi notificati alla Banca;
 - in caso di iscrizione a ruolo: provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione;
- di aver informato la cliente che la documentazione prodotta non era idonea "all'estinzione dei pignoramenti presso terzi" in capo alla cointestataria del ricorso;
- come riferito alle clienti, la suddetta documentazione doveva pervenire dai creditori che hanno promosso i pignoramenti presso terzi;
- a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, la Banca è tenuta a custodire a fronte della procedura esecutiva l'intero saldo del conto cointestato, come chiarito da consolidata giurisprudenza;
- il rapporto di cointestazione va infatti interpretato in termini di solidarietà ai sensi degli artt. 1292,1296,1854 c.c. e dell'art 599 c.p.c e dunque non è in facoltà della Banca determinare l'appartenenza delle somme depositate, in tutto o in parte, all'uno o all'altro degli intestatari;

- spetta al cointestatario che ha interesse a far valere tale presunzione attivarsi in tal senso, mediante lo strumento processuale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l'assegnatario, quando non avisato ai sensi dell'art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso;
- nel settembre 2025 le clienti trasmettevano il certificato rilasciato dal Tribunale di Genova, relativo alle pendenze in capo all'aderente al ricorso;
- di aver informato la cliente che il documento non risultava idoneo a procedere all'estinzione dei pignoramenti e allo sblocco del rapporto, in quanto l'operatività del conto corrente del debitore esecutato può essere ripristinata (ex art. 543 n. 2 C.P.C.) solo ed esclusivamente in ossequio ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adita (provvedimento /certificato di estinzione per rinuncia, per inattività delle parti o per improcedibilità, rilasciati dal tribunale competente);
- al di fuori di tale casistica però, e solo nel caso in cui il legale del creditore procedente non abbia iscritto a ruolo la causa nei termini previsti dall'art. 164 ter. disp. att. c.p.c., la Banca potrà procedere con lo svincolo di che trattasi, una volta ricevuta, tramite P.E.C. od ulteriore mezzo di notifica giudizialmente riconosciuto, una comunicazione da parte del legale del creditore procedente (alla Banca e alla parte debitrice);
- in data 29/09/2025, a seguito della ricezione di idonea documentazione relativa al pignoramento promosso da M s.r.l. (pignoramento n. 3), lo stesso veniva estinto;
- attualmente risultano ancora in essere gli altri due pignoramenti, per i quali non ha ricevuto documentazione idonea ai fini dello svincolo;
- di aver sempre offerto riscontro ai reclami inviati dalle clienti, fornendo indicazioni dettagliate sulla documentazione necessaria per la cessazione dell'obbligo di custodia della banca in qualità di terzo pignorato;
- di aver assunto una condotta legittima;
- di aver applicato le spese di gestione del conto corrente in conformità alle previsioni contrattuali;
- secondo precedenti ABF in merito, il pignoramento e il conseguente blocco del conto corrente non determinano di per sé l'azzeramento delle spese di tenuta conto;
- le spese legali non sono dovute in quanto per la proposizione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un professionista.
Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:
- sussistono precedenti a sé favorevoli in merito alla competenza per materia dell'ABF;
- dalla documentazione prodotta, peraltro, non risulta l'esistenza di nessun procedimento di espropriazione mobiliare o immobiliare a suo carico;
- l'intermediario pretende la produzione di documentazione impossibile da reperire in quanto: i) non esiste un giudice dell'esecuzione perché nessuna procedura è mai stata incardinata (essendosi saldati i debiti prima che potesse essere avviata qualsiasi azione esecutiva); ii) non esiste un fascicolo né un numero di ruolo; iii) non esistono più i legali/creditori da cui ottenere "dichiarazioni" per atti ormai inefficaci ex lege;
- secondo precedenti ABF, al fine dello sblocco del rapporto l'intermediario non può richiedere documentazione ulteriore rispetto al Certificato dell'Autorità Giudiziaria ed alle dichiarazioni del Tribunale;
- è illegittimo il blocco "sine die" del rapporto in ragione dell'irreperibilità e dell'inesistenza del creditore;

- di non poter proporre l'azione di opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. in ragione dell'inesistenza di un fascicolo esecutivo, di un Giudice dell'esecuzione e di una procedura pendente;
 - visto l'unico versamento originario effettuato sul conto, lo stesso è integralmente alimentato da somme da lei ereditate;
 - l'intermediario non può addebitare costi di gestione di un rapporto che rende inutilizzabile senza titolo;
 - l'intermediario non ha considerato idonea la documentazione prodotta, richiedendo documenti inesistenti e impossibili da ottenere, ponendo in essere un comportamento dilatorio e contrario ai principi di correttezza e buona fede;
 - il conto corrente presenta un saldo "di appena € 2.000,00/3.000,00", necessario per completare il proprio percorso di studi;
 - l'intermediario evoca procedimenti inesistenti o comunque obsoleti di oltre 10 anni;
 - intermediari terzi hanno provveduto a sbloccare altri rapporti a fronte della produzione della documentazione ritenuta illegittimamente non idonea dall'odierna resistente;
 - di aver subito un pregiudizio in conseguenza della condotta della banca.
- L'intermediario, nelle controrepliche ha richiamato quanto precedentemente affermato nelle controdeduzioni.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:

- di ordinare all'intermediario lo sblocco del conto corrente;
- l'accertamento *"dell'illegittimità del blocco dello stesso, in violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza previsti dal Codice Civile e dal TUB (con particolare riferimento alla richiesta esplicita dell'Istituto del certificato del Tribunale, poi incredibilmente non riconosciuto)"*.
- la refusione delle *"spese procedura 16€+16€+3,94€ per deposito Istanza in Tribunale + 20€ presente ricorso + 1.032,91€ per il compenso professionale"* del procuratore, *"in qualità di Dottore Commercialista"*;
- la *"[r]estituzione delle somme indebitamente addebitate a titolo di spese di gestione del conto corrente dalla data del blocco alla data dell'effettivo svincolo"*.

L'intermediario resistente, ferme restando le preliminari eccezioni, ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente chiede lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente radicato presso l'intermediario, affermando l'inesistenza/estinzione delle procedure esecutive in forza delle quali la banca ha posto (e mantiene) il vincolo, ritenuto illegittimo.

In particolare, la ricorrente censura il comportamento dell'intermediario che rifiuta lo svincolo integrale delle somme nonostante la stessa le abbia trasmesso un'attestazione del Tribunale competente che certifica l'assenza di procedure esecutive a suo carico (o meglio a carico della cointestataria del ricorso), svariati solleciti e un'ulteriore comunicazione del Tribunale da cui si evincerebbe che il protrarsi del blocco è illegittimo. Parte resistente ha eccepito – in via preliminare – l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le Disposizioni che regolamentano il procedimento ABF non ammettono un sindacato

sull'operato dell'intermediario che riguarda gli atti o le omissioni direttamente connessi allo svolgimento di una procedura esecutiva.

Il Collegio rammenta che, in base all'orientamento consolidato dell'ABF, l'Arbitro è incompetente a conoscere e sindacare in ordine alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, sussistendo invece la competenza dell'ABF quando si controverta sullo svincolo delle somme, come nel caso di specie, attenendo la questione alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale (bancario).

Il Collegio respinge dunque l'eccezione di parte resistente.

Venendo al merito, la vicenda per cui è controversia scaturisce dal rifiuto opposto dall'intermediario – ad agosto 2025 – allo svincolo di somme giacenti sul conto corrente cointestato alla ricorrente e all'aderente al ricorso in essere presso la medesima banca convenuta.

La parte resistente, in base a quanto dalla stessa riferito, avrebbe reso indisponibili tali somme in esecuzione di provvedimenti di pignoramento subiti in qualità di terza pignorata dal 2015 al 2018.

La banca ha così individuato - senza versarne copia in atti - tre atti di pignoramento (iscritti nel 2015, 2016 e 2018). Le procedure esecutive di cui ai richiamati atti – in base a quanto riferito dalla banca - sarebbero tutte incardinate presso il Tribunale di Genova. Tutte, inoltre, vedono come debitrice esecutata l'aderente al ricorso (la sua ditta individuale in due casi).

In base a quanto emerge dai documenti in atti, a una prima richiesta di svincolo delle somme del 08/08/2025 la banca aveva replicato, con e-mail del 14/08/2025, che la documentazione fornita dal legale delle ricorrenti non era sufficiente, essendo necessario ricevere documentazione attestante l'estinzione delle procedure esecutive proveniente dai legali dei creditori che le avevano promosse.

Il Collegio osserva che l'intermediario resistente - al momento della richiesta in questione - era già in possesso della documentazione prodotta con le controdeduzioni, ossia:

- corrispondenza e-mail attestante la disponibilità di due creditori (di cui uno corrispondente a quello che aveva notificato il pignoramento del 2018 alla banca resistente) ad abbandonare le procedure esecutive al ricevimento del pagamento di quanto concordato nell'ambito di un accordo di saldo e stralcio con la debitrice (cointestataria del ricorso);
- evidenze attestanti il pagamento - da parte della debitrice - di somme in favore dei due creditori sopra richiamati (l'importo dei bonifici allegati non sembra però coprire il saldo richiesto dai creditori);
- dichiarazione del creditore che aveva promosso il pignoramento del 2016 individuato dal numero ****276 di non intendere iscrivere a ruolo la procedura esecutiva avviata, avendo ottenuto dalla debitrice il pagamento del piano di rientro concordato.

È pacifico tra le parti – nonché documentato in atti – che, a fronte di ciò, la ricorrente – unitamente a un primo reclamo – trasmetteva quindi alla banca una certificazione della Cancelleria del Tribunale di Genova (sezione delle esecuzioni civili), datata 05/09/2025 attestante l'assenza di procedimenti pendenti di espropriazione mobiliare e mobiliare a carico dell'aderente al ricorso (e cointestataria del conto bloccato).

In base a quanto riferito dalla stessa banca la certificazione in analisi le veniva trasmessa in data 11/12 settembre 2025.

Tale documento, tuttavia, non veniva considerato sufficiente dalla banca ai fini dello svincolo delle somme giacenti sul conto.

Nel predetto certificato si legge che lo stesso “non vale quale liberatoria dal vincolo di eventuali pignoramenti già notificati a terzi debitori ed eventualmente non iscritti a ruolo ex art 164 ter disp. Att. C.p.c.”: la banca tuttavia sul punto non avanza alcuna obiezione né, soprattutto, rileva la presenza di ulteriori pignoramenti notificati prima della data della certificazione ma, appunto, non iscritti a ruolo in quanto non ancora trascorso il termine previsto dall’art. 543, comma 4, c.p.c.

L’ufficio reclami della resistente – in data 19/09/2025 – indicava quindi alla cliente – in modo più dettagliato rispetto alla comunicazione precedente - la documentazione necessaria per poter considerare estinte le procedure esecutive e procedere allo sblocco del conto.

Nel richiamato riscontro, la banca ha in particolare affermato che: “L’operatività del conto corrente del debitore esecutato potrà essere ripristinata (ex art. 543 n. 2 c.p.c.) solo ed esclusivamente in ossequio ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria adita (provvedimento/certificato di estinzione per rinuncia, per inattività delle parti o per improcedibilità, rilasciati dal tribunale competente). Al di fuori di tale casistica però, e solo nel caso in cui il legale del creditore precedente non abbia iscritto a ruolo la causa nei termini previsti dall’articolo 164 ter disp. att. c.p.c., la banca potrà procedere con lo svincolo di che trattasi, una volta ricevuta, tramite pec o ulteriore mezzo di notifica giudizialmente riconosciuto, una comunicazione da parte del legale del creditore precedente (alla Banca e alla parte debitrice) [...]”.

A questo punto, in data 23/09/2025, parte ricorrente inoltrava alla banca un’e-mail proveniente dalla Cancelleria del Tribunale di Genova e la dichiarazione del legale di uno dei creditori procedenti attestante la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento (il più recente, notificato nel 2018) e della sua conseguente inefficacia, con dichiarazione di piena liberazione del debitore esecutato.

Nell’email in questione è indicato che: “Ex lege, l’istituto di credito dovrebbe ricevere l’avviso ex art 543 cpc di iscrizione al ruolo della procedura, che nel caso di specie non è avvenuta”.

Tale documentazione veniva ritenuta idonea dalla banca ad attestare l’estinzione della procedura esecutiva del 2018 (pignoramento promosso da M s.r.l.) e tuttavia le somme giacenti sul conto della ricorrente non venivano svincolate, a detta della banca, risultando ancora esistenti le procedure esecutive di cui agli altri due atti di pignoramento.

Sul punto il Collegio rileva invero che anche con riferimento alla procedura mobiliare del 2016 la banca resistente era già in possesso di analoga dichiarazione del creditore precedente.

Per quel che concerne il pignoramento iscritto nel 2015, parte ricorrente inoltrava quindi alla banca una serie di solleciti (allegati al ricorso) sino a ottobre 2025.

Tanto rilevato il Collegio osserva che l’intermediario ha avuto notizia completa dell’assenza di procedure esecutive con la ricezione del certificato del Tribunale, avvenuta il 12 settembre 2025: dalla data in cui la banca ha ricevuto la certificazione del Tribunale attestante l’assenza di procedure esecutive a carico della cointestataria del conto alla data del presente procedimento sono passati oltre 5 mesi.

Il blocco del conto corrente deve dunque dirsi illegittimo a far data dal 12 settembre 2025 e la banca resistente deve quindi rimborsare le spese di gestione del conto corrente da tale data fino ad avvenuto sblocco: con la riforma del 2014, ai sensi dell'art. 543, comma 4, c.p.c., il pignoramento diventa inefficace in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo e il creditore è tenuto a darne comunicazione al terzo pignorato, ma anche in assenza di tale adempimento l'art. 164-ter, comma 1°, secondo periodo, disp. att. cod. proc. civ., dispone che "viene meno ogni obbligo del debitore e del terzo" *debitor debitoris*.

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese per il deposito dell'Istanza e delle spese legali, il Collegio ritiene che nella fattispecie concreta sussistano i presupposti per la rimborsabilità delle (sole) spese di assistenza difensiva, data la complessità delle questioni affrontate, che hanno reso assolutamente necessario l'intervento di un legale. Tenuto conto di quanto affermato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 4580/2025, il Collegio riconosce il diritto al risarcimento delle spese legali per € 300,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE